



Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

www.scuoladirittoavanzato.com



18.2.2019

POSSIBILE SOLUZIONE SCHEMATICA

[alla traccia n. 1 di diritto penale del 12.12.2018](#)

(esame avvocato 2018)

di [Luigi VIOLA](#)

In premessa poteva essere sintetizzato il fatto.

Successivamente, bisognava inquadrare il discorso nell'ambito dell'art. 9 c.p., che impone la punibilità del cittadino per un fatto commesso all'estero solo se si tratta di "un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni".

Nel caso in esame, le condotte poste in essere da Tizio e Caia assumono rilevanza, nei limiti di cui all'art. 9 citato?

Le ipotesi, in astratto potevano essere queste:

-violazione dell'art. 12 comma 6 della legge 40/2004, laddove è punito Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro; invero tale reato non è configurabile, sia in quanto il citato art. 12 è stato dichiarato parzialmente incostituzionale (Corte Cost. 162/2014), e sia in quanto non è presente una pena, nel minimo, pari a tre anni;

-violazione dell'art. 567 comma 2 c.p., in tema di alterazione di stato; tuttavia, neanche questo reato è integrato sia perché non vi è falsità, intesa come

difformità rispetto al vero ("i coniugi compilano e presentano all'ambasciata i documenti necessari ai sensi di legge"), e sia in quanto non vi è dolo non emergendo alcuna volontà di violare la legge, ma solo quella di rispettarla;

-violazione dell'art. 495 c.p., circa la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; neanche questo reato è integrato sia per le ragioni appena esposte a proposito dell'art. 567 comma 2 c.p., e sia in quanto la pena prevista nel minimo non è pari a tre anni, ma ad uno oppure a due.

Alla luce degli esposti rilievi, pertanto, può concludersi nel senso che Tizio e Caia non sono punibili.